



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

ACCORDO QUADRO

CRITERI PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN SICILIA EMERGENZA COVID 19

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di marzo, previa convocazione del 20 marzo, in collegamento Skype coordinato dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sono convenuti:

- L'Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Antonio Scavone
- Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative Gianni Vindigni
- per la CGIL Sicilia Alfio Mannino
- per la CISL Sicilia Sebastiano Cappuccio
- per la UIL Sicilia Claudio Barone
- per la UGL Regionale Giuseppe Messina
- per la Sicindustria Alessandro Albanese
- per la Confindustria Catania
- per la Confcommercio Sicilia
- per la Confesercenti Regionale
- per la CNA
- per la Confartigianato
- per la CASArtigiani
- per la CLAAI
- per l'API Sicilia
- per la Lega Cooperative Filippo Parrino
- per la Unicoop Anna Di vanni
- per la Confcooperative
- per ANCE Sicilia
- per la AGCI
- per la UNCI
- per la Coldiretti
- per la CIA
- per la Confagricoltura
- per la Confsal
- per la Confprofessioni

- per l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, I.N.P.S., sede regionale Sicilia Sandra Petrotta Saverio Giunta
- per Anpal Servizi SpA , Davide Messina Patrizia Caudullo

LE PARTI

VISTI

- l'art. 1, comma 183 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183;
- l'art. 1 comma 304 della Legge, 28 dicembre 2015, n. 208
- il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
- il messaggio INPS n.1287 del 20 marzo 2020

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 **“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”**

VERIFICATA l'urgenza di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori sospesi e a rischio di espulsione dai processi produttivi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID -19;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

il presente Accordo definisce le linee guida per la concessione della CIG in deroga nella Regione Siciliana in risposta all'emergenza COVID 19

Cassa integrazione in deroga (CIGD):

Ai sensi **dell'art.22 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18** le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIG in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. 148/2015 (Cigo, Fis e Fondi di solidarietà).





REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Consultazione Sindacale

I datori di lavoro che in ottemperanza alle disposizioni del Governo hanno sospeso o ridotto la propria attività potranno richiedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione/riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, previo avvio della procedura dell'esame congiunto (anche per via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'esame congiunto deve essere esperito entro 3 giorni, in mancanza della definizione il datore di lavoro presenterà istanza di CIGD allegando solo la comunicazione inviata alle OOSS.

L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Tuttavia, potranno inviare una comunicazione alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Lavoratori beneficiari

Il trattamento di CIGD ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque tipologia contrattuale, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, esclusi i dirigenti e lavoratori domestici.

Per il settore della pesca, per i marittimi imbarcati alla data del 23 febbraio 2020, verrà rilasciata dal datore di lavoro dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.445/2000 attestante la composizione (dati anagrafici) dell'equipaggio arruolato a quella data.

Possono beneficiare della CIGD i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo compreso i proprietari e i soci lavoratori delle cooperative iscritti a ruolino d'equipaggio alla data del 23 febbraio 2020.

Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del codice civile, successivo al 23 febbraio 2020 per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Limitatamente ai lavoratori del settore pesca, ai fini della riduzione o sospensione dell'attività si fa riferimento alle ore non lavorate o alle giornate di mancata pesca. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.

Dall'applicazione della CIGD sono esclusi i datori di lavoro domestico. Fatte salve nuove disposizioni di Legge.

Durata della CIGD

Il trattamento può essere riconosciuto per un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, ovvero per maggiori periodi in caso di ulteriori provvedimenti emanati dal Governo nazionale volti a rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga con causale "covid-19", sempre nel limite temporale massimo previsto da essi e dalle risorse finanziarie disponibili.

Procedura di concessione e flusso di pagamento della CIGD:

Aziende con più di 5 dipendenti:

L'azienda, presenta apposita istanza al competente Servizio Centro per l'Impiego della Regione Siciliana (i 9 CPI capoluogo di Provincia) secondo la modulistica allegata (mod. SR100 istanza CIGD, elenco lavoratori/file excel) previo avvio della consultazione sindacale, anche telematica, con la RSU o le RSA ovvero in loro assenza, con le OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Datori di lavoro fino a 5 dipendenti:

Il datore di lavoro, presenta apposita istanza al competente Servizio Centro per l'Impiego della Regione Siciliana (i 9 CPI capoluogo di Provincia) secondo la modulistica allegata (mod. SR100 istanza CIGD, elenco lavoratori/file excel).

La domanda di CIGD deve essere presentata al Servizio Centro per Impiego competente nel territorio in cui ha sede legale o operativa il datore di lavoro.

I datori di lavoro con più sedi operative in Sicilia, invieranno domanda unica per una o più sedi produttive. In questi casi, la domanda andrà indirizzata al Servizio CPI competente nel territorio ove è ubicata l'unità produttiva con più dipendenti.

Il dipartimento Lavoro attraverso gli uffici competenti procederà all'emanazione del decreto con l'impegno di spesa e invierà all'INPS (mediante Sistema Informativo Percettori), il decreto di concessione unitamente alla lista dei beneficiari e alle relative domande aziendali (mod.SR100).

La CIG in deroga è concessa con decreto della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Lavoro secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al competente Servizio Centro per l'Impiego della Regione Siciliana.

Saranno considerate irricevibili le domande di CIGD presentate prima della pubblicazione del presente Accordo e della correlata modulistica, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Lavoro.

I Servizi CPI verificheranno, anche sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro, che per l'azienda richiedente CIGD non trovino applicazione le tutele previste dalla legislazione ordinaria (CIGO, Fondi bilaterali, Fondo di Integrazione Salariale) nei casi di sospensione dell'orario di



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

lavoro e si avvarranno dei servizi ispettivi per verificare il corretto utilizzo delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello SR41) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo.

Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente.

Monitoraggio;

L'INPS provvederà al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati dell'attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Regione Siciliana.

Al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, la Regione Siciliana non potrà emettere altri provvedimenti concessori.

LE PARTI CONCORDANO:

di approvare i contenuti del presente Accordo che potrà essere integrato e/o modificato dalle stesse qualora si rendesse necessario in seguito a modifiche normative, regolamentari e finanziarie che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione, ovvero a seguito di diverse indicazioni del Governo nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Siciliana:

L'Assessore Regionale del Lavoro

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro

Per le organizzazioni di rappresentanza:

L'Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative;

per la CGIL Sicilia

per la CISL Sicilia

per la UIL Sicilia

per la UGL Regionale

per la Sicindustria

per la Confindustria Catania
per la Confcommercio Sicilia
per la Confesercenti Regionale
per la CNA
per la Confartigianato
per la CASArtigiani
per la CLAAI
per l'API Sicilia
per la Lega Cooperative
per la Unicoop
per la Confcooperative
per ANCE Sicilia
per la AGCI
per la UNCI
per la Coldiretti
per la CIA
per la Confagricoltura

Sono presenti:

Per la Direzione regionale dell'INPS, il Direttore regionale _____

Per Anpal Servizi spa _____

